

PROVE DI LABORATORIO, INDAGINI IN SITU
CAPITOLATO TECNICO

1. OGGETTO DEL CAPITOLATO

Le attività oggetto del presente Capitolato consistono in esecuzione del servizio di prove di laboratorio sui materiali da costruzione e indagini in situ, anche con l'uso di laboratori mobili, necessari per i vari interventi di completamento della Variante di Valico, delle relative opere sul territorio (opere PREVAM) e di altri interventi di competenza della Direzione Sviluppo Rete di Autostrade per l'Italia.

L'elenco delle prove e indagini che la CONTRAENTE di regola potrà essere chiamata a svolgere è contenuto nell'elenco prezzi allegato a base di gara.

La CONTRAENTE esecutrice del servizio dovrà essere in grado di eseguire tutte le prove nel rispetto delle normative vigenti.

1.1 Definizioni

Con il termine "COMMITTENTE" si intende Autostrade per l'Italia S.p.A. con sede in Via A. Bergamini, 50, 00159 Roma.

La "Ditta Affidataria del Servizio" nel seguito per brevità viene chiamata "CONTRAENTE". L'impresa esecutrice di lavori, intesa come soggetto terzo cui la COMMITTENTE può affidare i lavori di costruzione e/o manutenzione nel seguito per brevità chiamata "Impresa".

Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto nella gestione dell'Accordo Quadro che le spettano, la COMMITTENTE potrà farsi rappresentare nei confronti della CONTRAENTE, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate ed ogni conseguente effetto, dal "Direttore dell'Esecuzione del Contratto" che potrà essere designato.

Qualora alcuna delle seguenti disposizioni fosse in contrasto con norme di legge o regolamentari sopravvenute, si dovrà far riferimento esclusivamente alla norma di legge o regolamentare in vigore.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE

Per le prove in corso d'opera che necessitano di rilascio di certificazione ufficiale ai sensi dell'attuale normativa, come già detto, la CONTRAENTE dovrà essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art.59 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed in particolare essere in possesso almeno dei requisiti di cui alle circolari 8 settembre 2010, n.7617.

La CONTRAENTE esecutrice del Servizio dovrà essere inoltre in possesso dei requisiti di cui al D.M. 17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i. per poter effettuare le indagini, prove e controlli previsti in corso d'opera.

3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio riguarda l'esecuzione di prove, indagini, prelievi, saggi ed analisi oltre al rilascio di rapporti di prova e certificati sui materiali da costruzione da eseguire in sito. Il Servizio prevede inoltre l'impianto, su richiesta della COMMITTENTE, di un laboratorio da attrezzare presso il cantiere in oggetto e del relativo personale tecnico per l'esecuzione in sito di prove e saggi relativi a materiali, manufatti e strutture in generale.

Il Servizio verrà prestato nell'ambito dei lavori di infrastrutture civili e stradali di competenza della COMMITTENTE. Le prove, indagini, saggi e prelievi riguarderanno pertanto tutte le tipologie maggiormente diffuse di materiali di base (tra cui ad esempio e non in forma esaustiva: inerti naturali ed artificiali, bitumi, cementi e leganti idraulici, acciai e metalli da costruzione, legno, vetro, materie plastiche, vernici, rivestimenti con film metallici e non, resine, fibre etc.) e di materiali compositi (tra cui ad esempio e non in forma esaustiva: terre, materiali ed aggregati rocciosi, terre stabilizzate con leganti idraulici o altri materiali, conglomerati bituminosi e cementizi, impermeabilizzazioni, mani d'attacco etc.), siano essi sciolti o posti in opera.

Le prestazioni richieste saranno di norma svolte presso il cantiere anche in soggezione di traffico o in presenza di mezzi operativi, nonché presso gli "impianti di confezionamento dei materiali", così come verranno indicati dalla COMMITTENTE o dall'Impresa titolare dei lavori. Per tutte le prove da eseguire in sito, salvo diversa comunicazione della DL sarà onere della contraente provvedere alla predisposizione materiale necessaria all'esecuzione delle prove (esempio: mezzo di contrasto per le prove di carico, prove di tiro ecc.).

Tutte le prove in corso d'opera che necessitano di rilascio di certificazione ufficiale ai sensi del D.M. 17/01/2018 "Norme tecniche per le Costruzioni" e s.m.i. dovranno essere eseguite e certificate da Laboratori di prova autorizzati ai sensi dell'art.59 del D.P.R. n.380 dd.06/06/2001.

Le prove di laboratorio di cui sopra dovranno essere effettuate esclusivamente nella sede del laboratorio autorizzata dal Ministero competente.

4. ESECUZIONE DELLE PROVE

Bimestralmente la Direzione Lavori (da ora DL) in accordo con il RUP/ DEC, valutato il programma operativo delle attività, si coordinerà con l'Appaltatore per la previsione e l'invio delle Categorie delle prove attese in via preliminare.

Successivamente, a secondo della necessità, la DL formalizzerà la richiesta tramite "Modulo di richiesta Prove" .

E' discrezione della COMMITTENTE secondo le necessità espresse dal D.L. richiedere la presenza in cantiere del laboratorio per l'esecuzione di prove singole, ovvero per l'esecuzione di più prove durante la stessa giornata; nel caso si dovesse rendere necessario effettuare l'esecuzione contemporanea di prove diverse, la CONTRAENTE rimane obbligata a garantire la presenza di propri tecnici e relative attrezzature.

In ogni caso le prestazioni vengono riconosciute, secondo il prospetto dei prezzi unitari risultante dal ribasso offerto, dalla CONTRAENTE (Elenco Prezzi su cui sarà applicato il ribasso offerto in fase di gara).

La CONTRAENTE dovrà attivamente rapportarsi con la COMMITTENTE o con il soggetto da questa indicato per stabilire un piano programmato dell'esecuzione del Servizio e seguirne tutti gli sviluppi, modifiche ed integrazioni che l'evolvere dei lavori comporterà al piano stesso, ivi compresi le necessarie sospensioni e riprese come sopra menzionato.

5. TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI RISULTATI DELLE PROVE

Si rende evidenza che l'Accordo Quadro avrà una durata presunta complessiva pari a 48 mesi, pari cioè a 1460 (millequattrocentosessanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla consegna delle attività da parte del RUP , così come indicato più dettagliatamente nell'Accordo Quadro.

La disponibilità del Servizio dovrà essere confermata dalla CONTRAENTE entro le 24h dalla richiesta delle prove, come da "Modulo richiesta Prove" inviato a mezzo comunicazione formale (anche "pec") dalla COMMITTENTE.

Prove che non prevedono certificazioni:

I risultati delle prove richieste dovranno essere disponibili alla CONTRAENTE o al rappresentante nominato (es. DEC), entro i tre giorni successivi rispetto alla scadenza dei tempi previsti da normativa, quando applicabile, ovvero da accordi con la D.L. o la COMMITTENTE per le altre prove, fatto salvo il rispetto dei tempi tecnici di maturazione dei provini e di esecuzione delle prove stesse.

Consegna Certificati:

Per ciascuna prova o gruppo omogeneo di prove s'intende compresa e compensata nei prezzi pattuiti l'emissione di un certificato di laboratorio comprovante gli esiti della prova stessa, debitamente compilato e siglato e consegnati alla DL entro e non oltre 20 gg (venti) dalla data di esecuzione delle prove.

All'atto dei prelievi eseguiti in cantiere dovrà essere compilato dal tecnico della CONTRAENTE esecutrice del Servizio di Laboratorio un rapporto giornaliero che indichi il numero e la tipologia dei prelievi e delle prove eseguite e da eseguirsi, la data, il luogo e ogni altra informazione utile alla ricostruzione del lavoro. Il rapporto dovrà essere compilato in duplice copia, sottoscritto dal tecnico presente in cantiere e da un tecnico della DL.

E' onere del laboratorio eseguire le prove a compressione sui provini di cls tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo.

In caso di mancato rispetto di tali termini sarà a totale onere del Laboratorio l'esecuzione di prove integrative da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera in accordo al Par. 11.2.5.3 delle NTC 17.01.2018.

6. PENALI

- Nella eventualità che le prestazioni richieste non venissero eseguite correttamente e/o effettuate in ritardo rispetto al termine di inizio e/o fine attività previsto nel singolo "Modulo di richiesta Prove" sarà applicata una penale pari all'1‰ dell'importo complessivo del "Modulo di richiesta Prove" stesso;
- Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine delle 24 h citate per la disponibilità del servizio, indicata al paragrafo "5. Termini e Modalità di Consegna dei risultati delle prove" sarà applicata una penale pari al 1‰ dell'importo del singolo Contratto attuativo;
- Per la consegna degli esiti delle prove che non prevedono certificazioni: per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna dei risultati delle prove, che devono essere disponibili entro i tre giorni successivi alla scadenza dei tempi previsti dalla normativa ovvero come da accordi con la D.L. o la COMMITTENTE per le altre prove, fatto salvo il rispetto dei tempi tecnici di maturazione dei provini e di esecuzione delle prove stesse, sarà applicata una penale pari al 1‰ dell'importo del singolo Contratto attuativo;
- Per la Consegna dei Certificati: per ogni giorno di mancata consegna alla DL sarà applicata una penale pari al 1‰ dell'importo del singolo Contratto Attuativo.

L'importo totale delle penali sopradescritte non potrà superare il 10% del valore totale del singolo Contratto Attuativo.

7. ONERI DELLA CONTRAENTE

Per tutte le prove di laboratorio richieste, nonché per quelle relativamente alle quali non si trovino, nel presente Accordo Quadro e suoi allegati, prescritte speciali norme, la Contraente dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la COMMITTENTE.

Dovranno essere emessi, per ogni lettera di richiesta prove, proveniente dalla COMMITTENTE, n. 2 certificati relativi alle suddette prove come da normativa vigente da inviare rispettivamente alla DL e al RUP/DEC.

L'importo presunto include il trasporto dei provini di materiale dal cantiere al laboratorio della Contraente.

La Contraente dovrà essere in grado, rendendosi disponibile, di partecipare alle riunioni periodiche che la COMMITTENTE convocherà presso la propria sede di intervento e, comunque, ogni qualvolta se ne riscontri la necessità, al fine di verificare la rispondenza dell'attività di controllo in funzione delle esigenze da soddisfare con gli interventi oggetto dell'incarico.

La Contraente dovrà rendersi disponibile ad effettuare le prove di laboratorio in presenza di personale tecnico incaricato dalla COMMITTENTE, dovrà permettere visite ispettive presso le proprie sedi a semplice richiesta della COMMITTENTE o produrre tutta la documentazione richiesta dalla stessa.

Resta a carico della Contraente tutti gli oneri relativi allo smaltimento dei materiali/provini/campioni sottoposti a prova.

Il corrispettivo di cui al presente Accordo Quadro include, oltre al ritiro e trasporto, tutti gli oneri anche relativi alla conservazione/maturazione dei provini (in caso di cls).

8. MISURE DI SICUREZZA

La CONTRAENTE provvederà a:

- fornire l'elenco del personale, delle attrezzature e mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione dell'incarico;
-
- fornire tutta la documentazione di cui all'allegato 17 D. Lgs. 81/2008 ai fini della valutazione dell'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera a) D.Lgs. 81/2008;
-
- far osservare a tutti i propri dipendenti tutte le norme e disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
-
- disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare per l'esecuzione dell'incarico;
-
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi impiegati nel servizio, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
-
- dotare tutti i propri dipendenti presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Viene fatto divieto alla CONTRAENTE di usare le attrezzature ed i mezzi della COMMITTENTE e dell'Impresa Appaltatrice.

E' fatto obbligo alla CONTRAENTE di effettuare richiesta di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale, che verrà rilasciata dalla Direzioni di Tronco competente previa presentazione di idonea documentazione sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l'Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.